

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 23 ottobre 2015 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte della Sig.ra Gianna Fracasso, nella sua qualità di Direttore di Gara del 61° Trofeo Tazio Nuvolari, svoltosi in data 4 ottobre 2015 ed organizzato dal Comitato Provinciale di Mantova, nei confronti dei Sigg.ri Scicchitano Giovanni (tessera n. 466937) e Fasoli Mirko (tessera n. 372003), entrambi vincolati presso la Società Villafranca di Verona, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia emerge che, in occasione della predetta gara, entrambi i giocatori regolarmente iscritti alla competizione, non avrebbero partecipato alla gara in questione in quanto impegnati in altra competizione in Svizzera, denominata "La Vendemmia", con ciò violando le relative norme federali.

In data 27 ottobre 2015 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava ai denunciati il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

In data 8 novembre 2015 pervenivano le predette memorie difensive da parte della Società Bocciofila Villafranca, anche in nome e per conto dei denunciati.

Dalle predette memorie emerge come, effettivamente, la Società Villafranca abbia iscritto i due giocatori, contemporaneamente, ad altra competizione, ammettendo quindi i fatti contestati ed assumendosi la responsabilità per quanto occorso.

Dalle memorie pervenute, anche alla luce dell'assunzione di responsabilità della Società Villafranca, si desume la buona fede dei giocatori denunciati nella vicenda in esame.


Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che il comportamento della Società Villafranca integri la violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. h) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB mentre nessuna violazione si rinviene nella condotta dei giocatori, stante la loro buona fede.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge alla Società Bocciofila Villafranca, ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione della multa pari ad Euro 154,94.

Roma, 11 novembre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia